



adottata dal Commissario Straordinario in data 2 APR. 2015

Deliberazione n. 461

Oggetto: Subentro nel contratto di cui all'atto deliberativo n. 2151 del 17/12/2014 della ditta Apollo Endosurgery sulla ditta Allergan spa. Cig 5933831040

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 3 APR. 2015 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Direttore Amministrativo

Il Commissario Straordinario Dott.ssa Graziella Pintus
coadiuvato dal
Direttore Amministrativo Dott. ssa Laura Balata
Direttore Sanitario Dott. Nazzareno Pacifico

- SU** proposta del Servizio Acquisizione Beni e Servizi:
- PREMESSO** che con delibera n° 2151 del 17.12.2014 è stato aggiudicato l'acquisto in economia per la fornitura di vari dispositivi medici per la S.C. di chirurgia generale per mesi sei a favore di diverse ditte, fra le quali la ditta Allergan, per un importo complessivo di spesa pari ad euro 136.908,00+ iva, allegata sotto la lettera A fg. 3;
- ATTESO** che in data 09.02.2015 la ditta Allergan ha comunicato che, a far data dal 28/10/2014, ha ceduto, alla sede secondaria italiana di Apollo Endosurgery il proprio ramo d'azienda avente ad oggetto i prodotti della linea Health per la cura dell'obesità patologica, allegata sotto la lettera B fg. 4;
- VISTA** la nota prot. n.423 del 20.03.2015 con la quale il Direttore della farmacia esprime parere favorevole circa il subentro della ditta Apollo Endosurgery alla ditta Allergan spa, per quanto riguarda la linea Health, relativamente all'atto deliberativo di cui sopra, in quanto la ditta Allergan spa non è più distributore in Italia dei prodotti Health, allegato C fg.1;
- CONSIDERATO** che la ditta Apollo Endosurgery ha inviato sia la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dal DPR 445/2000, che tutta la documentazione richiesta dall'Azienda (All. D fg.19);
- VISTO** che la ditta Apollo Endosurgery provvederà direttamente sia alla fornitura che alla fatturazione dei prodotti, agli stessi patti e condizioni previsti nella deliberazione di cui sopra;
- TENUTO CONTO** che nulla osta nell'accogliere tale richiesta in quanto non presenta alcun aggravio di spesa per questa Azienda in quanto la ditta subentrante Apollo Endosurgery mantiene gli stessi prezzi patti e condizioni della ditta Allergan spa;
- RITENUTO** di dover prendere atto che la fornitura relativa alla deliberazione di cui sopra, verrà effettuata dalla Ditta Apollo Endosurgery con sede legale a Londra, Fetter Lane 90 Gran Bretagna e con sede secondaria in via Borgogna n. 8 Milano partita iva 08775740965, senza alcun aggravio di spesa a carico di questa Amministrazione;
- VISTE** la L.R. n. 10/06 e n. 5/07 nonché il D. Lgs n° 163/06;
- CON** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

%

Q



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Segue deliberazione n. 461

del - 2 APR. 2015

- 2 -

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di autorizzare il subentro della ditta Apollo Endosurgery sulla ditta Allergan spa, per quanto riguarda la linea Health, di cui alla delibera n. 2151 del 17.12.2014, in quanto i prodotti health non sono più distribuiti in Italia dalla ditta Allergan spa;
2. di autorizzare il Servizio Economico finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa, recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli uffici competenti;
3. di dare atto che l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 11 comma 12 del D.Lgs. n. 163/06;

Il Direttore Amministrativo
Dott. ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario
Dott. Nazzeno Pacifico

Il Commissario Straordinario
Dott. ssa Graziella Pintus

Direttore S.C. acquisizione beni e servizi Dr. ssa Agnese Foddis
Responsabile Ufficio Acquisti Dr.ssa A.M.Marongiu
Collaboratore Amministrativo Sig.ra M.Frau



ALL. "A" Pag. N. 1 di Fg. 3

adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 17 DIC. 2014

Deliberazione N. 2151

Oggetto: Acquisto in Economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura di Dispositivi Medici vari per SC Chirurgia Generale. Mesi sei. Ditte Allergan, Covidien, Temosa e MV Medical Solution. Spesa complessiva € 136.908,00. CIG5933831040 e seguenti. Art 29 comma 2 L.R. n. 10/28.07.06.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 17 DIC. 2014
per gg. 15 consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Antonio Garau
Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo: Dott. Attilio Murru
dal Direttore Sanitario: Dott. Remigio C. Puddu

- SU proposta del Servizio Provveditorato;
- ACQUISITA la nota n. 315 del 25.02.2014 (All. "A" fg. 9), autorizzata dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, con la quale il Direttore della S.C. Farmacia ha richiesto l'acquisizione della fornitura di Dispositivi Medici Vari per la SC di Chirurgia Generale, necessari all'avvio della nuova attività di Chirurgia Bariatrica, per un periodo di sei mesi;
- RILEVATO che non risultano attive convenzioni della Centrale regionale e della Consip relative a detta fornitura, per cui non possono essere applicate le disposizioni di cui al "Decreto spending review due" (D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012), come da elenco allegato (All. "B" fg. 4);
- DATO ATTO che si è reso necessario provvedere in merito con Acquisto in Economia, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/06;
- DATO ATTO che con deliberazione n. 755 del 13.05.2014 è stato autorizzato il ricorso alla acquisizione in economia ai sensi e per gli effetti dell'art. n. 125 del D. Lgs. n. 163/06 senza previa pubblicazione di un bando;
- ATTESO che con la lettera prot. n. 21870 del 26.09.2014 sono state invitate a presentare preventivo di spesa le seguenti n. 9 ditte: Allergan, BBraun, Edwards Lifescience, Johnson&Johnson, Medical, MV Medical Solution, Sanifarm, Teleflex e Temosa e che, nei termini fissati, sono pervenute le offerte delle Ditte Allergan, Covidien, MV Medical Solution e Temosa come da verbale redatto dall'Ufficio Protocollo (All. "C" fg. 1);
- RILEVATO che le offerte pervenute sono state aperte in seduta pubblica, previa convocazione delle Ditte partecipanti, come da verbale redatto in data 22.10.2014 allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. "D" fg. 4);
- VISTO la relazione (All. "E" fg. 4) con cui l'utilizzatore e il Direttore del Servizio Farmacia hanno dichiarato che i prodotti presentati dalle succitate Ditte sono conformi;
- CONSIDERATO che, con la lettera prot. n. 27039 del 24.11.2014, sono state invitate all'apertura delle offerte economiche in seduta pubblica le Ditte Allergan, Covidien, MV Medical Solution e Temosa;

ay

R



Deliberazione n. 2151 del 17 DIC. 2014

-2-

ATTESO che le offerte economiche delle Ditte partecipanti, risultate idonee, sono state aperte in seduta pubblica come da verbale redatto in data 26.11.2014 allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. "F" fg. 9);

VISTE le offerte economiche della Ditta Allergan del 06.10.2014, della Ditta Covidien del 06.10.2014, della Ditta MV Medical Solution del 30.09.2014 e della Ditta Temosa del 06.10.2014 (All. "G" fg.10);

RITENUTO pertanto di dover aggiudicare alla Ditta MV Medical Solution la fornitura semestrale del lotto 1 della gara di cui all'oggetto per un importo complessivo semestrale di € 17.500,00+IVA con applicazione di uno sconto del 50%; alla Ditta Allergan il lotto 2 per un importo semestrale di € 17.500,00+IVA con applicazione di uno sconto del 19,72%; alla Ditta Covidien il lotto 4 per un importo semestrale di € 1.890,00+IVA con applicazione di uno sconto del 10%; e alla Ditta Temosa i lotti 5, 6 e 7 con applicazione di uno sconto rispettivamente del 37,42%, 30,55% e 23,29%, per un importo semestrale di € 100.018,00+IVA così come sottodescritto:

RIF.	DESCRIZIONE	Q.TA' MESI 6	DITTA	IMP. UNIT.	IMP. TOT. MESI 6	SCONTO
1	Anello in silicone CIG 5757900165	25	Mv Medical Solution	€ 700,00+iva	€17.500,00+iva	50%
2	Kit con bendaggio gastrico regolabile CIG 57579044B1	10	Allergan	€1.750,00+iva	€ 17.500,00+ iva	19,72%
4	Sutura assorbibile auto ancorante CIG 5757918040	75	Covidien	€25,20+iva	€ 1.890,00 + iva	10%
5	Ricarica per suturatrice Endogia 45mm CIG 5757925605	75	Temosa	€194,00+iva	€ 14.550,00 +iva	37,42%
6	Ricarica per suturatrice Endogia 60mm CIG 575792887E	120	Temosa	€250,00+iva	€ 30.000,00+ iva	30,55%
7	Suturatrice circolare per chirurgia open CIG 5757929951	70	Temosa	€ 545,40+iva (suturatrice varie misure) € 247,00+iva (sondino varie misure)	€ 55.468,00 + iva	23,29%
				tot. imp.	€136.908,00+iva	

VISTI il D.Lgs n.163/06 e le leggi regionali nn. 10/97, 10/06, e 5/07;

CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

DELIBERA

per i motivi esplicitati in premessa:

1. di aggiudicare alla Ditta MV Medical Solution la fornitura semestrale del lotto 1 della gara di cui all'oggetto per un importo complessivo semestrale di € 17.500,00+IVA con applicazione di uno sconto del 50%; alla Ditta Allergan il lotto 2 per un importo complessivo semestrale di € 17.500,00+IVA con applicazione di uno sconto del 19,72%; alla Ditta Covidien il lotto 4 per un importo complessivo semestrale di € 1.890,00+IVA con applicazione di uno sconto del 10%; e alla Ditta Temosa i lotti 5, 6 e 7 con applicazione di uno sconto rispettivamente del 37,42%, 30,55% e 23,29%, per un importo complessivo semestrale di € 100.018,00+IVA così come sottodescritto:

D

ay



segue deliberazione n. 2151 del 17 DIC. 2014

-3-

RIF.	DESCRIZIONE	Q.TA' MESI 6	DITTA	IMP. UNIT	IMP. TOT. MESI SEI	SCONTO
1	Anello in silicone CIG 5757900165	25	Mv Medical Solution	€ 700,00+iva	€17.500,00+iva	50%
2	Kit con bendaggio gastrico regolabile CIG 57579044B1	10	Allergan	€1.750,00+iva	€ 17.500,00+ iva	19,72%
4	Sutura assorbibile auto ancorante CIG 5757918040	75	Covidien	€25,20+iva	€ 1.890,00 + iva	10%
5	Ricarica per suturatrice Endogia 45mm CIG 5757925605	75	Temosa	€194,00+iva	€ 14.550,00 +iva	37,42%
6	Ricarica per suturatrice Endogia 60mm CIG 575792887E	120	Temosa	€250,00+iva	€ 30.000,00+ iva	30,55%
7	Suturatrice circolare per chirurgia open CIG 5757929951	70	Temosa	€ 545,40+iva (suturatrice varie misure) € 247,00+iva (sondino varie misure)	€ 55.468,00 + iva	23,29%
				tot. imp.	€136.908,00+iva	

1. di dare atto che la succitata spesa complessiva semestrale di € 136.908,00+IVA farà riferimento al n. conto 0501010801;
2. di disporre che l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs n.163/12.04.06;
3. di dare comunicazione del presente atto all'Assessore all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/28.07.06;
4. di autorizzare il Servizio Amministrativo all'emissione dei relativi ordini di pagamento dietro la presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Attilio Murru

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Remigio C. Puddu

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Garau

ALL. " B " Pag. N. 1 di Fg. 4

PROVVEDITORATO
09-02-2015
PERVENUTO



ALLERGAN S.p.A.

Spett.le
Azienda Osp G. Brotzu
Piazzale Ricchi 1
09134 Cagliari

Oggetto: **Cessione Ramo D'Azienda - Subentro nel/nei contratto/i di fornitura prodotti Allergan "Linea Health" da parte di Apollo Endosurgery UK LTD.**

I sottoscritti **Di Menna Nicola** nato a Castel di Sangro (AQ) il 28/09/1960 e residente in Roma - Via Mar della Cina, 230 - cap 00144 - Codice Fiscale DMNCL60P28C096E, nella sua qualità di Rappresentante Legale della **ALLERGAN S.p.A.**, con sede legale in Via Salvatore Quasimodo, 134/138 - 00144 ROMA (di seguito, "Allergan") e **MCWILLIAMS DENNIS**, nato in TEXAS, STATI UNITI D'AMERICA, il 19/01/1971, Codice fiscale: MCWDNS71A19Z404L, residente per la carica a MILANO (MI), VIA BORGOGNA n. 8, nella sua qualità di rappresentante legale della sede secondaria italiana di **Apollo Endosurgery UK LTD**, con sede legale a LONDRA, FETTER LANE 90 GRAN BRETAGNA, e con sede secondaria in VIA BORGOGNA n. 8, MILANO (MI) CAP 20122, PEC indirizzo apollouk@legalmail.it, mail orders.emea@apolloendo.com, Partita IVA 08775740965, Numero REA MI - 2047921 (di seguito, "Apollo UK")

comunicano

- che con atto pubblico a ministero notaio dott. Carlotta Marchetti del 28 ottobre 2014, (Allegato n. 1), Allergan, nel contesto italiano, ha ceduto, con efficacia dal 28 ottobre 2014, alla sede secondaria italiana di Apollo UK il proprio ramo d'azienda avente ad oggetto i prodotti della c.d. "Linea Health" per la cura dell'obesità patologica ("Atto di Cessione");

premessi

- che Allergan è risultata aggiudicataria della/e procedura/e in calce specificata/e per la fornitura a Codesta Spett.le Amministrazione, dei prodotti Allergan "Linea Health" rispondenti ai requisiti previsti dalla documentazione di gara - prodotti di pertinenza del ramo d'azienda oggetto dell'Atto di Cessione;

- che Allergan ha regolarmente eseguito tale/i fornitura/e sino alla data in cui è divenuta efficace la suddetta cessione di ramo d'azienda;

considerato

Apollo Endosurgery UK LTD Fetter Lane 90 Gran Bretagna - sede secondaria Via Borgogna 8, 20122 Milano

Via Salvatore Quasimodo, 134/138 - 00144 Roma - Tel. 06 509561 (r.a.)

Cap.Soc. Eur. 500.000.00 INT VERS. - C.F. 09431030964 - P.IVA 00950291004 - n.c.a.n. Roma n. 395207 - t.b. Roma n. 146267

Società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento esercitata a norma dell'art. 2307 sezione 1 del C.C. dalla Allergan Holdings Inc. (in seguito "Allergan Holdings Inc.") con sede legale in 91 and Lenthallman Street - Suite 10 Dover, Delaware - 19901 Kent County

ALL. "B" "Pag. N. 2" di Fg. 4



ALLERGAN S.p.A.

che è interesse di Apollo UK, nella sua qualità di cessionaria del suindicato ramo d'azienda, subentrare ad Allergan nel/nei suddetto/i rapporto/i di fornitura, per proseguire nell'esecuzione del/dei medesimo/i sino alla data di sua/loro naturale scadenza.

Apollo UK

chiede

di poter subentrare ad Allergan, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 116, D.lgs. n. 163 del 2006, nella titolarità del/dei rapporto/i di fornitura aggiudicato/i con la/le procedura/e in calce specificata/e, ad ogni effetto di legge, con decorrenza immediata.

A tal fine, Apollo UK

dichiara

- che Amministratori della società sono: il sottoscritto Dennis McWilliams e Jane Wright;
- che i soggetti muniti di legale rappresentanza della società sono, oltre al sottoscritto: Jane Wright;

dichiara

inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui dall'art. 1, D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187:

- che la propria composizione societaria è la seguente: socio Apollo Endosurgery Inc, con sede in Fetter Lane 90, EC4A 1E9, London (UK);
- che sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, non esistono diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto";
- che non esistono soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

Apollo UK inoltre

dichiara

- di accettare senza riserve e condizioni le prescrizioni e le condizioni contenute nella documentazione della/e procedura/e in calce specificata/e, impegnandosi ad adempiere ogni obbligazione contrattuale già assunta da Allergan nel pieno rispetto dei capitoli speciale e generale di gara e, in generale, di tutta la documentazione di gara, e degli accordi commerciali in essere, compresi eventuali depositi costituiti a garanzia delle obbligazioni contrattuali stesse;

Apollo Endosurgery UK LTD Fetter Lane 90 Gran Bretagna – sede secondaria Via Borgogna 8, 20122 Milano

Via Sabotini Quasimodo, 130138 - 00144 Roma - Tel. 06.599361 (r.a.)
Cap Soc. Eur 500.000,00 INT V.F.H.S. - C.F. 00431030584 - P.IVA 00803231004 - e.c.a.r.a. Roma n. 305262 - Inb. Roma n. 1462967

Società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento esercitata a norma dell'art. 2497 sezione del C.C. dalla Allergan Holdings Inc - c/o National Registered Agents Inc
11111 Elm Street - Suite 100 - Dallas, Texas - 75240 - U.S.A.



ALLERGAN S.p.A.

- ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso dei requisiti di qualificazione di ordine generale e speciale (e comunque di tutti i requisiti di capacità tecnica – professionale ed economico-finanziaria) di cui, tra l'altro, al D.lgs. n. 163 del 2006, previsti per la/le procedura/e in calce indicata/e, anche per effetto dell'intervenuto acquisto del ramo d'azienda in virtù del sopra menzionato Atto di Cessione, con il quale i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 42, lett. a), D.lgs. n. 163 del 2006 sono stati trasferiti da Allergan ad Apollo UK e di essere disponibile, a richiesta di Codesta Spett.le Amministrazione, a rilasciare apposite e specifiche dichiarazioni in ordine al possesso di tali requisiti, nonché di documentare gli stessi (all'uopo si rimanda, frattanto, alla dichiarazione ex art. 38 D.lgs. n. 163 del 2006 allegata alla presente comunicazione – Allegato n. 3).

Vi preghiamo, pertanto, a far data dal ricevimento della presente, di indirizzare tutte le comunicazioni relative al/ai rapporto/i di fornitura in calce indicato/i a:

Apollo Endosurgery UK LTD
Mail: orders.emea@apolloendo.com;
Telefono: 800-585453; Fax: 800-585454.

Nulla cambia per eventuali contratti in essere, relativi ai farmaci e specialità medicinali, protesi ed espansori mammari già di competenza di Allergan.

In calce alla presente, segnaliamo, citandone gli estremi di aggiudicazione, il/i contratto/i di fornitura relativo/i ai prodotti Allergan "Linea Health" che ci risulta/risultano attualmente in essere, pregandoVi di voler procedere alle verifiche conseguenti e comunicarci formalmente ogni e qualsivoglia discrepanza rispetto a quanto risultante agli atti di Allergan.

Congiuntamente con Apollo UK, per quanto occorrer possa, Allergan – in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, Dennis McWilliams, a ciò debitamente autorizzato – sottoscrive la presente, per presa visione, accettazione e conferma dei contenuti della stessa.

Affinché venga garantita la piena continuità del/dei servizio/i di fornitura in calce indicato/i, Vi preghiamo di inoltrare questa comunicazione a tutte le Unità Operative interessate (Ufficio Acquisizione Beni e Servizi – Provveditorato/Economato – Ufficio Gestione Contratti, Farmacia Interna).

Apollo Endosurgery UK LTD Fetter Lane 90 Gran Bretagna – sede secondaria Via Borgogna 8, 20122 Milano

Via Salvatore Quasimodo, 133/138 - 00144 Roma - Tel. 06/501541 (r.a.)
Cap.Soc. Euro 3.000.000,00 IRI VEPS - C.F. 09431030964 - RIVA 09890231003 - c.c. r.a.s. Roma - 305262 - Imb. Roma n. 146267

Società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento esercitata a norma dell'art. 2497 bis del C.C. dalla Allergan Holdings Inc. c/o National Registered Agents, Inc.
11100 E. Harmon Street, Suite 400 Denver, Colorado 80231, USA



ALLERGAN S.p.A.

Restiamo in attesa di un Vostro cortese cenno di riscontro e, nell'auspicare che il/i rapporto/i contrattuale/i in calce specificato/i possa/possano proseguire con la massima soddisfazione reciproca, così come fino ad oggi è stato, porgiamo cordiali saluti.

Apollo Endosurgery UK LTD sede secondaria

Firmatario:

Per accettazione al subentro:

Allergan S.p.A.

Firmatario:

ALLERGAN S.p.A.
Rappresentante Legale
Nicola Di Menna

- Allegato n. 1: Atto di Cessione del 28 ottobre 2014,
- Allegato n. 2: dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38, D.lgs. n. 163 del 2006 resa da parte di Apollo Endosurgery UK LTD.
- Allegato n. 3: fotocopia del documento di identità in corso di validità dei sottoscrittori della presente comunicazione.
- Allegato n. 4: copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Milano.

Apollo Endosurgery UK LTD Fetter Lane 90 Gran Bretagna – sede secondaria Via Borgogna 8, 20122 Milano

Via Salizadei Quasimodo, 134-138 - 00144 Roma - Tel. 06 569561 (r.a.)
Cap. Soc. Eur. 500.000,00 INT. VERS. - C.F. 00431030584 - P.IVA 00830231094 - c.c. i.a. Roma n. 305262 - ttr Roma n. 146267

Società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento esercitata a norma dell'art. 2497 bis del C.C. dalla Allergan Holdings Inc. c/o Mahavir Registered Agents Inc.
P.E. 14118 - Direzione Dist. e P. 00100 Roma - Tel. 06 47821111



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

SERVIZIO PROVVEDITORATO

23 MAR. 2015

468

Prot. N. *[handwritten]*

SC Farmacia

ALL. "C" Pag. N. (di Fg.)

Prot. n° 423 del 2013/15

Alla c.a. Direttore Servizio Acquisti
Sede

Oggetto: Cessione ramo d'azienda ditte Allegan/ Apollo

Con riferimento alle delibera 2151 DEL 2015 e alle comunicazioni allegate della ditta Apollo si chiede di dar seguito ai provvedimenti di competenza.

Cordiali saluti.

Il Direttore della SC Farmacia
Dr.ssa Michela Pellecchia

STELLA

A

s.s.

ATTO DI CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA

Il presente Accordo (l'“*Accordo*”), datato 28 ottobre 2014, è sottoscritto da

- Allergan S.p.A., società per azioni con socio unico di diritto italiano, con sede legale in Via Salvatore Quasimodo, 134/138, Roma (Italia), capitale sociale euro 500.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 00431030584, iscritta al REA di Roma al n. 305262 (“*Cedente*”), rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione **Dott. Nicola Di Menna**, munito degli occorrenti poteri come nell'autentica del presente Accordo;

e

- **Apollo Endosurgery UK Ltd**, con sede legale in Londra (Regno Unito) in Fetter Lane n. 90, EC4A 1EQ, registrata presso il Registro delle Imprese di Inghilterra e Galles al n. 9000573, per il tramite della sua sede secondaria italiana, sita in Milano, in via Borgogna n. 8, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 08775740965, iscritta al REA di Milano al n. 2047921,, (“*Cessionario*”), rappresentata da **Andrea Angelillis**, nella sua veste di Procuratore speciale, munito degli occorrenti poteri come nell'autentica del presente Accordo;

(Il Cedente ed il Cessionario sono di seguito definiti, congiuntamente, le “*Parti*” ovvero, individualmente, la “*Parte*”)

PREMESSO CHE, il Cedente è una società Affiliata di Allergan, Inc., una società del Delaware (la “*Capogruppo Venditrice*”), ed il Cessionario è una sede secondaria italiana di una società Affiliata di Apollo Endosurgery, Inc., una società del Delaware (la “*Capogruppo Acquirente*”);

PREMESSO CHE, la Capogruppo Venditrice, il Cedente e alcune delle loro società Affiliate sono operative in molti Paesi, ivi inclusa l'Italia, in operazioni commerciali e in attività relative allo sviluppo, produzione, commercializzazione, vendita e distribuzione di dispositivi medici bariatrici per il trattamento dell'obesità, inclusi i Prodotti (come definiti di seguito) per la prevenzione dell'obesità (il “*Ramo d'Azienda*”);

PREMESSO CHE, il Cedente è operativo in Italia, nelle operazioni commerciali e in attività relative alla commercializzazione, vendita e distribuzione di dispositivi medici per il trattamento dell'obesità, inclusi i Prodotti (come definiti di seguito) per la prevenzione dell'obesità (il “*Ramo d'Azienda Italiano*”);

PREMESSO CHE, le Parti riconoscono che il trasferimento di cui al presente Accordo fa parte di una più complessa operazione tra la Capogruppo Venditrice e la Capogruppo Acquirente;

PREMESSO CHE, al fine di permettere la vendita e il trasferimento del Ramo d'Azienda Italiano, il Cedente e il Cessionario hanno già debitamente effettuato la procedura di consultazione sindacale prevista dall'Articolo 47 della Legge n. 428 del 29 dicembre 1990;

PREMESSO CHE, in data 5 agosto 2014, il Cedente ha fornito al Cessionario una copia del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) datato 22 luglio 2014;

The image shows a circular notary seal for Studio Notarile Marchetti, located in Milan. The seal contains the text 'STUDIO NOTARILE MARCHETTI' and 'MILANO'. To the right of the seal is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Nicola Di Menna'.

TUTTO CIÒ PREMESSO, tenuto conto delle premesse e dei reciproci impegni, accordi e intese, le Parti convengono quanto segue:

ARTICOLO I

DEFINIZIONI ED INTERPRETAZIONE

1.1 Definizioni. Salvo quanto espressamente stabilito nel presente Accordo, i termini con lettera maiuscola utilizzati nel presente Accordo avranno il significato di seguito indicato, fermo restando per quanto riguarda gli altri termini con lettera maiuscola non indicati né nel presente articolo né nel presente Accordo, che questi hanno un significato noto alle Parti:

Per "**Prodotto**" o "**Prodotti**" si intende (a) il prodotto o i prodotti conosciuti come LAP-BAND® Sistema di Bendaggio Gastrico Regolabile e tutti i relativi accessori e componenti, (b) il prodotto o i prodotti conosciuti come il Palloncino Intragastrico (BIB®), il palloncino intragastrico ORBERA™ e tutti i relativi accessori e componenti, e (c) il prodotto o i prodotti conosciuti come RapidPort® EZ Access Port e tutti i relativi accessori, componenti e strumenti utilizzati con lo stesso, tutti (a), (b) e (c) nelle versioni attualmente vendute e in corso di approvazione da parte della the U.S. Food and Drug Administration o di qualsiasi altro organo di vigilanza nazionale o estero.

1.2 Interpretazione. Salvo non sia diversamente specificato, qualora adoperati nel presente Accordo, i termini, "Allegato," "Appendice", "Articolo," "Tabella", "Scheda" e "Paragrafo", si riferiscono ad allegati, appendici, articoli, tabelle, schede e sezioni del presente Accordo. Ogni qualvolta adoperati nel presente Accordo, i termini "qui", "del presente atto", "ivi" e "qui di seguito" e altri termini analoghi saranno riferiti al presente Accordo nella sua interezza, ivi incluso qualsiasi relativo articolo, paragrafo, allegato o scheda. Ogni qualvolta adoperati nel presente Accordo, i termini "includono", "include" ed "ivi incluso" avranno il significato, rispettivamente, di "includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo", "include, a titolo esemplificativo e non esaustivo" ed "ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo". Ogni riferimento nel presente Accordo al genere maschile si intenderà comprensivo del femminile, e viceversa, e i termini al singolare si intenderanno comprensivi del corrispondente plurale, e viceversa. "Giorni" avrà il significato di giorni solari, salvo non sia diversamente stabilito. I riferimenti contenuti nel presente Accordo a specifiche disposizioni legislative saranno riferiti a tali specifiche disposizioni come eventualmente modificate successivamente alla data del presente Accordo. Le Parti hanno partecipato congiuntamente alle negoziazioni ed alla redazione del presente Accordo e nel caso in cui dovesse sorgere un'ambiguità o una questione relativa all'intenzione delle Parti e/o all'interpretazione del presente Accordo, il presente Accordo dovrà essere interpretato come redatto congiuntamente dalle Parti escludendo, pertanto, l'insorgere di qualsiasi presunzione o onere della prova a favore o sfavore di una qualunque delle Parti (o di qualsivoglia delle proprie Affiliate) quale autrice di una o più clausole del presente Accordo.


ARTICOLO II

ATTIVITÀ E PASSIVITÀ

2.1 Accordo. Con la sottoscrizione del presente Accordo ed in particolare con efficacia dalla Data del Closing (come *infra* definita), il Cedente concede, vende, trasferisce, trasmette, cede e consegna al Cessionario, ed il Cessionario acquista e accetta dal Cedente, libero da qualsiasi vincolo, il Ramo d'Azienda Italiano, costituito da tutti i relativi contratti commerciali (i "**Contratti Commerciali**") (tra i quali quelli individuati all'Allegato A), nonché dai rapporti di lavoro dei Dipendenti Trasferiti meglio individuati all'Articolo 3.1 (congiuntamente, le "**Attività Cedute**").

2.2 Contratti Commerciali. Le Parti riconoscono e convengono quanto segue:

a) successivamente alla data del presente Accordo, qualora il Cedente individuassee uno o più Contratti Commerciali stipulati dal Cedente successivamente al 2 dicembre 2013 e prima della data del presente Accordo in conformità con le linee guida e le procedure del Cedente che disciplinano i Contratti, e che (i) sia connesso esclusivamente al Ramo d'Azienda Italiano e (ii) non sia identificato nell'Allegato A (il "**Contratto non Identificato**"), il Cedente notificherà tempestivamente al Cessionario mediante comunicazione scritta l'individuazione di tale Contratto non Identificato e allegherà una copia completa e corretta dello stesso alla suddetta comunicazione scritta (la "**Comunicazione Contrattuale**"). A partire dalla data di ricezione della Comunicazione Contrattuale da parte del Cessionario, tale Contratto non Identificato sarà considerato quale Contratto Commerciale ai sensi del presente Accordo e le Passività Relative al Ramo d'Azienda Italiano in relazione a tale Contratto non Identificato saranno a carico del Cessionario; *fermo restando, ad ogni modo*, che: (i) il Cedente dichiara e garantisce di essersi impegnato, per quanto possibile, e di aver fatto sì che le sue Affiliate abbiano compiuto ogni ragionevole sforzo per ricercare ed individuare qualsiasi Contratto non Identificato prima di sottoscrivere il presente Accordo ("**Dichiarazione di Impegno Precontrattuale**") e, in caso di violazione materiale della Dichiarazione di Impegno Precontrattuale, tali Contratti non Identificati che altrimenti sarebbero stati identificati prima della, o alla data del presente Accordo, saranno qualificati come Contratti Speciali a tutti gli effetti; e (ii) al Cessionario non sarà trasferito tale Contratto non Identificato qualora la cessione dello stesso al Cessionario comporti una violazione di legge da parte del Cessionario, *fermo restando* che il Cessionario dovrà impegnarsi per quanto possibile a correggere o modificare tale Contratto non Identificato al fine di evitare qualsiasi violazione di Legge, con l'impegno di collaborazione, per quanto commercialmente ragionevole, del Cedente e, se modificato, il Cessionario accetterà la cessione di tale Contratto non Identificato così come modificato, *fermo restando* che, inoltre, il Cessionario sarà unicamente tenuto a corrispondere alla controparte di tale Contratto non Identificato ogni ulteriore importo nei limiti in cui lo stesso sia necessario al fine di correggere o modificare tale Contratto non Identificato, senza che ciò comporti l'ammissione di alcuna responsabilità o determini l'insorgere di alcuna limitazione sulla disponibilità da parte del Cessionario del Ramo d'Azienda Italiano o sull'utilizzo delle Attività Cedute dopo la cessione di tali Contratti non Identificati, senza comunque essere tenuto a corrispondere alcuna somma al fine di porre rimedio ad attività illecite. Fatto salvo quanto precede, e fatta salva qualsiasi disposizione contraria del presente Accordo, nella misura in cui dovesse derivare una qualsiasi Passività o comunque la stessa sia relativa a una violazione di Legge precedente a, o derivante dall'effettiva cessione di qualsiasi Contratto non Identificato, tali Passività sono Passività Escluse nelle quali il Cessionario non subentrerà; fatto salvo che, qualora tali Contratti non Identificati siano stati stipulati (i) da un Dipendente Trasferito per conto del Cedente, (ii) sotto la direzione del Cessionario, e (iii)



Alcanta Angeli

senza l'effettiva conoscenza del Cedente o del dipartimento legale della Capogruppo Venditrice, il Cessionario sarà tenuto ad assumere tali Passività oppure indennizzare e manlevare il Cedente per tali Passività; e

b) a decorrere dalla data della sottoscrizione del presente Accordo e per i sei (6) mesi successivi, il Cedente si impegna, e farà in modo che le sue Affiliate e i Rappresentanti dello stesso Cedente o delle sue Affiliate si impegnino, per quanto possibile, a ricercare ed individuare qualsiasi Contratto afferente esclusivamente al Ramo d'Azienda Italiano e non identificato nell'Allegato A.

2.3 Passività relative al Ramo d'Azienda Italiano. Conseguentemente alla cessione del Ramo d'Azienda Italiano il Cessionario subentra, alla Data del Closing, esclusivamente nelle passività relative al Ramo d'Azienda Italiano, vale a dire le passività relative (i) ai Dipendenti Trasferiti (come *infra* definiti), (ii) ai Contratti Commerciali nonché (iii) le passività di natura fiscale relative al Ramo d'Azienda Italiano per il periodo successivo alla Data del Closing (le "**Passività Relative al Ramo d'Azienda Italiano**"), con l'esclusione, al fine di evitare qualsiasi dubbio, di tutte le residue passività (le "**Passività Escluse**").

2.4 Cessione delle Attività Cedute.

a) Fermo restando quanto diversamente stabilito dal presente Accordo, il presente Accordo non costituisce un contratto avente ad oggetto la cessione o il trasferimento a favore del Cedente di qualsiasi Contratto, Registrazione Amministrativa, Permesso o Pretesa o di qualsiasi diritto, beneficio o obbligazione da essi derivanti, nel caso in cui la relativa cessione o trasferimento costituisca una violazione o un inadempimento dello stesso Contratto o non sarebbe efficace senza il Consenso di una Persona e tale Consenso non sia ottenuto alla Data del Closing o prima di essa (ciascuno di essi, un "**Consenso Necessario**"); fermo restando, tuttavia, nella misura in cui tale cessione di qualsiasi Contratto, Registrazione Amministrativa, Permesso o Pretesa o di qualsiasi diritto, beneficio o obbligazione da essi derivanti, se applicabile, richieda il pagamento di qualsiasi commissione, costo o spesa, tale commissione, costo o spesa dovrà essere sopportato in parti uguali dal Cedente e dalle sue Affiliate, da una parte, e dal Cessionario e dalle sue Affiliate, dall'altra parte.

b) Il Cessionario e il Cedente si impegnano ad inviare, il prima possibile, e comunque in ogni caso entro e non oltre 15 (quindici) Giorni Lavorativi dopo la Data del Closing agli enti pubblici elencati nell'Allegato B (gli "**Enti Pubblici**") le comunicazioni ai sensi e in conformità agli articoli 51 e 116 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (il "**Codice dei Contratti Pubblici**"), le bozze delle quali sono allegate al presente atto come Allegato B1, al fine di ottenere dagli Enti Pubblici, rispettivamente: (i) il subentro del Cessionario a qualsiasi procedura di gara/aggiudicazione/esecuzione di eventuali contratti pubblici con gli Enti Pubblici; e/o (ii) l'accettazione (anche attraverso un meccanismo di silenzio assenso) del trasferimento al Cessionario dei contratti conclusi dal Cedente con gli Enti Pubblici (qui di seguito, i "**Contratti Pubblici**").

c) Nel caso in cui uno o più Enti Pubblici non acconsentano ai sensi degli articoli 116 e 51 del Codice dei Contratti Pubblici, per qualsiasi motivo, alla cessione dei Contratti Pubblici o, in ogni caso, nella pendenza del termine di 60 giorni riconosciuto agli Enti Pubblici per fornire il proprio consenso a tale trasferimento ai sensi dell'articolo 116 del Codice dei Contratti Pubblici, il Cessionario si impegna a vendere al Cedente i Prodotti necessari per soddisfare, nei termini stabiliti dai relativi Contratti Pubblici, il fabbisogno degli Enti Pubblici in esecuzione dei relativi Contratti Pubblici durante il sopracitato periodo di 60

giorni e, in caso di mancato consenso al trasferimento da parte degli Enti Pubblici, fino alla naturale scadenza di tali contratti, comprese eventuali proroghe (se esistenti). In tali evenienze, i prezzi dei Prodotti applicati dal Cessionario al Cedente dovranno essere quelli concordati con il relativo Ente Pubblico, come previsto nei relativi contratti esistenti. I pagamenti da parte del Cedente al Cessionario dovranno essere effettuati entro 10 (dieci) giorni dall'effettivo incasso da parte del Cedente dei relativi pagamenti effettuati dagli Enti Pubblici. Il Cedente farà tutto quanto ragionevolmente in suo potere per ottenere i predetti pagamenti dovuti dagli Enti Pubblici. Le Parti riconoscono e accettano che non vi è alcun diritto di compensazione per quanto riguarda tali pagamenti e che il Cedente non può trattenere i fondi ricevuti dagli Enti Pubblici per conto del Cessionario nel caso in cui sia pendente una controversia riguardante qualsiasi altra questione relativa al presente Accordo.

d) Il Cessionario si impegna a tenere indenne e manlevare il Cedente per qualsiasi danno, costo, onere aggiuntivo, spesa o responsabilità conseguenti a mancate e/o ritardate forniture e/o consegne dei Prodotti dal Cessionario al Cedente ai sensi del presente Articolo e/o a vizi e/o difformità dei Prodotti e/o comunque qualsiasi evento imputabile a dolo e/o colpa del Cessionario, relativo ai Contratti Pubblici di cui sia stata data esecuzione alla, o successivamente alla, Data del Closing.

2.5 Prezzo d'Acquisto. Il prezzo d'acquisto concordato dalle Parti è pari a Euro 1,00 (uno/00) (il "Prezzo d'Acquisto").

ARTICOLO III


DIPENDENTI

3.1 Le Parti riconoscono che il trasferimento del Ramo d'Azienda Italiano rappresenta un trasferimento d'azienda come disciplinato dalla Direttiva UE n. 2001/23/EC, dall'Articolo 2112 del Codice Civile Italiano e dall'Articolo n. 47 della Legge n. 428 del 29 dicembre 1990, per effetto del quale i rapporti di lavoro dei Dipendenti Trasferiti elencati sub Allegato C sono trasferiti *ex lege* dal Cedente al Cessionario, a decorrere dalla Data del Closing.

ARTICOLO IV

SERVIZIO E ASSISTENZA CLIENTI

4.1 Servizio e Assistenza Clienti. Il Cedente concorda di continuare a fornire il servizio clienti ai clienti del Ramo d'Azienda Italiano fino alla data in cui il servizio UPS del Cessionario non sarà completamente operativo (la "**Data di Transizione UPS**"), che il Cessionario prevede che dovrebbe avvenire verso il 29 ottobre 2014 ed in ogni caso entro il 2 dicembre 2014. Il cessionario comunicherà al Cedente la data della transizione finale del servizio clienti dal Cedente al Cessionario e le Parti concorderanno congiuntamente qualsiasi termine o condizione supplementare relativa alla transizione del servizio Clienti dal Cedente al Cessionario. Nel periodo compreso tra la Data di Transizione UPS e il 2 dicembre 2014, il Cedente e le sue Affiliate continueranno a fornire i servizi relativi agli ordini realizzati dai clienti antecedentemente e in concomitanza alla Data di Transizione UPS.



Handwritten signatures and notes:
 - Top right: A large handwritten signature, possibly "Michele".
 - Middle right: A handwritten signature, possibly "Silvana".
 - Bottom right: A handwritten signature, possibly "Angela".

ARTICOLO V DATA DEL CLOSING

5.1 Data del Closing. Il trasferimento del Ramo d'Azienda Italiano, secondo quanto previsto dai termini e dalle condizioni descritti nel presente Accordo, è efficace a far data dalle ore 00:01, ora locale, del 29 ottobre 2014 (la "Data del Closing").

5.2 Ricavi e Costi. A partire dalla Data del Closing i ricavi e i costi relativi al trasferimento del Ramo d'Azienda Italiano andranno, rispettivamente, a favore del e saranno sostenuti dal Cessionario. Alla Data del Closing, il Cessionario entrerà in possesso del Ramo d'Azienda Italiano.

5.3 Documenti consegnati alla data di sottoscrizione. Il Cedente, con la sottoscrizione del presente Accordo, ha consegnato al Cessionario il certificato fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate italiana in data 5 settembre 2014, attestante l'assenza di contestazioni e carichi fiscali pendenti in relazione ai quali eventuali debiti d'imposta non sono stati riscossi (come indicato nell'Articolo 14 del Decreto Legislativo del 18 dicembre 1997, n. 472, nella forma approvata dalla Regolamentazione delle Autorità Fiscali italiane in data 25 giugno 2001) qui allegato in fotocopia (*sub Allegato D*).

ARTICOLO VI

MISCELLANEA

6.1 Cessione dell'Accordo. Il presente Accordo non potrà essere ceduto o in ogni caso trasferito dal Cedente e dal Cessionario senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte. Ogni negozio volto alla cessione del presente Accordo in violazione della disposizione che precede sarà nullo e privo di qualunque efficacia; fermo restando, ad ogni modo, che il Cessionario avrà la facoltà, senza il preventivo consenso scritto del Cedente, di (i) cedere i suoi diritti o delegare uno o più dei suoi obblighi a qualsiasi Affiliata o Filiale del Cessionario o di (ii) cedere in garanzia i diritti di cui gode in virtù del presente Accordo a qualsiasi dei suoi mutuanti garantiti o a qualsiasi intermediario che opera nell'interesse di detti mutuanti garantiti; resta comunque inteso che il Cedente sarà, in tali casi, tenuto all'esecuzione di detti obblighi.

6.2 Imposte relative al Trasferimento. Tutte le Imposte relative al trasferimento del Ramo di Azienda Italiano (ivi incluse, a mero titolo esemplificativo, le spese e i costi notarili) risultanti dalle operazioni contemplate dal presente Accordo saranno sopportate in parti uguali dal Cedente e dal Cessionario. Ai sensi dell'art. 2, comma terzo, lett. b, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la presente cessione è esclusa da I.V.A. ed ai sensi degli artt. 51 e 23, comma 4, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, è soggetta ad imposta di registro nella misura del 3% (tre per cento). A tali fini si precisa che nel Ramo d'Azienda Italiano non sono compresi beni immobili.

6.3 Spese. Salvo quanto diversamente convenuto tra le Parti, ciascuna Parte sopporterà i propri costi e spese relative al presente Accordo ed alle operazioni qui contemplate.

6.4 Nullità Parziale Nel caso in cui qualsivoglia disposizione del presente Accordo o la sua applicazione divenisse o fosse dichiarata, a seguito di pronuncia delle competenti autorità giudicanti, illecita, nulla o inefficace, le restanti disposizioni del presente Accordo

informeranno il collegio arbitrale in merito al presente Paragrafo 6.8, che limita il risarcimento e i danni liquidabili, prima dell'inizio di qualsiasi procedimento arbitrale. La risoluzione delle controversie e l'attività istruttoria saranno condotte quanto più rapidamente possibile. Senza pregiudizio a quanto sopra esposto, per quanto possibile e nell'interesse della giustizia, le Parti concordano che il procedimento arbitrale sia completato entro novanta (90) giorni a decorrere dalla nomina del collegio arbitrale. Il lodo arbitrale potrà essere trascritto presso il tribunale competente. Nei limiti consentiti dalla Legge, il lodo arbitrale sarà definitivo e vincolante e non potrà essere oggetto di ricorso. Qualora una Parte del presente Accordo contro la quale il collegio arbitrale abbia emesso una decisione non si conformasse al lodo arbitrale, l'altra Parte o parti potranno richiedere l'esecuzione del lodo arbitrale presso il tribunale competente.

(c) Ciascuna Parte coinvolta nel procedimento arbitrale sosterrà le proprie spese legali e il collegio arbitrale non potrà statuire sulle spese e sui costi legali.

6.9 Rubriche. Le rubriche degli articoli e dei Paragrafi del presente Accordo sono inserite a mero scopo illustrativo e non costituiscono parte integrante dello stesso.

6.10 Comunicazioni. Ogni avviso o altra comunicazione prescritta o consentita da effettuarsi sulla base del presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto e consegnata a mano, per posta aerea, a mezzo di corriere privato internazionalmente riconosciuto (per consegne in non meno di due (2) giorni lavorativi) o via fax (con copia da inviarsi utilizzando uno degli altri mezzi qui individuati). Salvo quanto diversamente qui previsto, le comunicazioni consegnate a mano saranno considerate consegnate al momento del ricevimento; le comunicazioni inviate tramite posta aerea saranno considerate consegnate trascorsi dieci (10) giorni dalla consegna della comunicazione al servizio postale, avendo chiesto l'affrancatura prepagata e l'avviso di ricevimento; le comunicazioni inviate tramite corriere privato internazionalmente riconosciuto saranno considerate consegnate al momento del ricevimento; e le comunicazioni inviate a mezzo fax saranno considerate ricevute trascorse ventiquattro (24) ore dal ricevimento da parte del mittente della conferma di avvenuta trasmissione. Tutte le comunicazioni dovranno essere indirizzate ai seguenti recapiti:

Se al Cedente:

Allergan S.p.A.
Via Salvatore Quasimodo n. 134/138
00144 Roma
Italia
Attenzione: Nicola Di Menna
Facsimile: (0039) 06 50956640

con copia (da intendersi come comunicazione) a:

Allergan Inc.
2525 Dupont Drive
Irvine, California 92612
Attenzione: General Counsel
Facsimile: 001 (714) 246-4774

con copia (che non equivale a comunicazione) a:

Latham & Watkins LLP
650 Town Center Drive
20th Floor
Costa Mesa, CA 92626-1925
USA
Attenzione: Cary K. Hyden
Michael A. Treska
Facsimile: 001 (714) 755-8290

Se al Cessionario:

Apollo Endosurgery UK Ltd
90 Fetter Lane
London
EC4A 1EQ
Attenzione: Dennis McWilliams
Facsimile: 0044 207 415 6111

con copia (da intendersi come comunicazione) a:

Apollo Endosurgery, Inc.
1120 South Capital of Texas Highway
Building One, Suite 300
Austin, Texas 78746
Attenzione: Dennis McWilliams
Facsimile: 001 (512) 279-5105



Handwritten signature: Roberto M. ...

con copia (che non equivale a comunicazione) a:

Cooley LLP
3175 Hanover Street
Palo Alto, CA 94304-1130
Attenzione: Mark Weeks
Jennifer F. DiNucci
Facsimile: 001 (650) 849-7400


e/o agli altri rispettivi recapiti e/o destinatari indicati con comunicazione da inviarsi ai sensi delle disposizioni del presente Paragrafo 6.10.

6.11 Esecuzione ed adempimento dei rispettivi obblighi. Le Parti consentono a che la Capogruppo Venditrice, per conto del Cedente, e la Capogruppo Acquirente, per conto del Cessionario, intraprendano qualsiasi attività, ed approvino, ratifichino e confermino sotto tutti i punti di vista tutte le attività così intraprese dalla Capogruppo Venditrice e dalla Capogruppo Acquirente antecedentemente alla Data del Closing nei limiti e con riferimento alle facoltà delegate alla Capogruppo Venditrice ed alla Capogruppo Acquirente.

6.12 Lingua. Il presente Accordo è sottoscritto dalle Parti in lingua italiana, ed è seguito da una versione inglese. Le Parti riconoscono che la versione inglese costituisce una mera traduzione di cortesia della versione italiana e che soltanto la versione in lingua italiana è da considerarsi vincolante per le Parti e applicabile ai sensi della Legge italiana.

6.13 Assenza di effetto novativo. Il presente Accordo costituisce una mera applicazione da parte delle Parti delle formalità previste dall'Articolo 2556 del Codice Civile Italiano e non avrà alcun effetto novativo.

6.14 Esclusione di responsabilità. Salvo quanto espressamente stabilito dalle Parti, né il Cedente, né la Capogruppo Venditrice o alcuna delle proprie Affiliate rilasciano alcuna dichiarazione e garanzia, espressa o implicita, comunque relative alle Attività Cedute ed ai dipendenti o circa l'efficacia del loro trasferimento, ed è espressamente esclusa qualsiasi altra dichiarazione e garanzia, ivi incluse quelle relative alla commerciabilità, idoneità per qualsiasi scopo specifico o di non violazione di norme. Salvo quanto espressamente stabilito dalle Parti, né il Cessionario, né la Capogruppo Acquirente o alcuna delle proprie Affiliate rilasciano alcuna dichiarazione e garanzia, espressa o implicita, a favore del Cedente, della Capogruppo Venditrice o di alcuna delle loro Affiliate, e qualsiasi altra dichiarazione e garanzia deve intendersi qui espressamente esclusa.



Cognome... DI MENNA
 Nome... NICOLA
 nato il... 28/09/1960
 (atto n. 00126 I S. A00)
 a... CASTEL DI SANGRO AQ)
 Cittadinanza... ITALIANA
 Residenza... ROMA
 Via... VIA MAR DELLA CINA 230
 Stato civile... ====
 Professione... DIRIGENTE
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura... 1,73
 Capelli... Brizzolati
 Occhi... Castani
 Segni particolari... ====
 =====
 =====



Firma del titolare... *Nicola Di Menna*
 ROMA 01 FEB 2010



ISTR. SANM. V.G.
 Carichi: Carmela
Carmela

MUNICIPIO ROMA XII E. 3
 Via I. Silone - Sede Centrale
 Validità prorogata fino al 01/02/2015
 (art. 31 L. n. 133/2008)

Roma 27 FEB 2010 Il Sindaco



AK 8788622



REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI ROMA

CARTA D'IDENTITA'

N° AK 8788622

DI

DI MENNA

NICOLA



Spett.le
Azienda Osp G. Brotzu
Piazzale Ricchi 1
09134 Cagliari

Oggetto: Tracciabilità flussi finanziari

Il sottoscritto **DENNIS MCWILLIAMS** nato a **TEXAS, USA** il **19/01/1971** e residente in **AUSTIN - TEXAS**, Codice Fiscale **MCWDNS71A19Z404L** nella sua qualità di **Procuratore** della **Apollo Endosurgery** con sede in **Via Borgogna, 8 - 20122, Milano** - **Partita IVA n. 08775740965**, iscritta alla C.C.I.A.A. di **Milano** al n. **2047921** dal 23/09/2014, codice attività **46463**, iscritta presso INPS di Milano n° **4981389149**, INAIL di Milano n° **19521690/98** Ufficio Unico delle Entrate di Milano Agenzia n° **1** - **Via della Moscova, 2 - Milano**;

DICHIARA

in ottemperanza con l'art. 3 Legge 136/2010 Vi comunichiamo quanto segue.

Istituto Bancario :	BANK OF AMERICA
Conto Corrente :	000014463015
IBAN :	IT12I033800160000014463015

Soggetti Delegati ad operare:

Nominativo	Luogo di Nascita	Data Nasc.	Codice Fiscale
DENNIS MCWILLIAMS	TEXAS - USA	19/01/1971	MCWDNS71A19Z404L

In fede


Apollo Endosurgery
 Il procuratore



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Dipartimento Amministrativo
Servizio acquisizione beni e servizi

OGGETTO:

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.

Il sottoscritto (cognome) MCWILLIAMS (nome) DENNIS
nato a TEXAS, USA Prov. TEXAS il 19 JAN 1971
codice fiscale MCWONS7AA19Z404L residente in AUSTIN, TEXAS
cittadino italiano

OVVERO: cittadino dello Stato TEXAS, USA (appartenente all'U.E.)

OVVERO: cittadino dello Stato TEXAS, USA
e residente in Italia (per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani) in qualità di (carica sociale) AMMINISTRATORE

dell'Impresa APOLLO ENDO SURGERY UK Ltd
con sede legale in Via/Piazza FETTER LANE n. 90

Cap. LONDRA, UK Prov. UK
Tel. 800-585453 Fax 800-585454 E-mail ORDERS@CS.APOLLEND.CO.UK

con sede operativa in Via/Piazza VIA BORGOGNA n. 8
Cap. 20122 Città MILANO Prov. MI

Tel. 800-585453 Fax 800-585454 E-mail ORDERS@CS.APOLLEND.CO.UK
con codice fiscale n. 08775740965

con partita IVA n. IT08775740965

Matricola azienda INPS 4981389149

Sede competente INPS PIAZZA MISSORI 8/10 Agenzia di MILANO

Codice ditta INAIL 19521690/98

PAT INAIL 022193170/35

C.C.N.L. applicato:

(specificare

CHIMICA INDUSTRIA

SETTORE)

Dimensioni azienda (numero dipendenti):

(segnare con una crocetta la voce che interessa)

- 0-5
 6-15
 16-50
 51-100
 OLTRE 100

consapevole delle sanzioni penali per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci, autorizza la raccolta dei dati per l'emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi della D.Lgs. 196/03.

D I C H I A R A

- non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 38 – comma 1 del D.Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006.
 che la Ditta da me rappresentata è regolarmente iscritta nei registri della Camera di Commercio di _____ al n. _____;
 che la Società Cooperativa, da me rappresentata, è iscritta nel Registro della Prefettura di _____ al n. _____ ed è ammessa/o a partecipare ai Pubblici Appalti;
 Che la Società è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 Legge 03-99, n. 68);
 dichiarazione di non trovarsi nella causa interdittiva a contrarre con la P.A. di cui all'art. 53 comma 16 ter del Dlgs 165/2001



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu


Dipartimento Amministrativo
Servizio acquisizione beni e servizi

D I C H I A R A

- di accettare i termini di pagamento delle fatture (60 gg.) di cui all'art. 16 della L.R. n. 3/29.4.03 e che decorso tale termine verranno riconosciuti gli interessi al tasso legale per tutti i giorni di ritardo (art.16 punto 3 della L.R.n.3/03);
- di non accettare i termini di pagamento delle fatture (60 gg.) di cui all'art. 16 della L.R. n. 3/29.4.03 e che decorso tale termine verranno riconosciuti gli interessi al tasso legale per tutti i giorni di ritardo (art.16 punto 3 della L.R.n.3/03);
- di ottemperare a quanto disposto dall'art. n. 3, comma 8, della legge n.136 del 13.08.2010 (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari);
- di accettare che per eventuali controversie relative al contratto sia competente esclusivamente il Foro di Cagliari;
- di acconsentire che tutte le predette comunicazioni siano inoltrate dalla Stazione Appaltante a mezzo fax, al seguente Numero: 800-535454 o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: orders@cs.apolloendo.com

IL DICHIARANTE PRENDE ATTO

che i dati sopra riportati, forniti in occasione della partecipazione alla presente gara saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale di questa Azienda ai sensi di quanto disposto dal Dlgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il Dichiarante


Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SUL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI
ex art. 38, d.lgs m. 163/2006

Il sottoscritto Sig. **Dennis Mc Williams**, c.f.MCWDNS71A19Z404L, nato a Texas, il 19/01/1971, residente in 1120 S. Capital of Texas HWY, Comune Austin (Texas), in qualità di amministratore e legale rappresentante della società Apollo Endosurgery UK, natura giuridica Ltd, P.iva/c.f. 08775740965, avente sede legale in Fetter Lane 90, Londra, PEC: apollouk@legalmail.it.

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del suddetto D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e ai fini della partecipazione alla presente gara

DICHIARA

1. che la sede legale della Società è Fetter Lane, n. 90, Londra UK,
2. che l'oggetto sociale della Società è lo svolgimento di attività di marketing, pubblicità, distribuzione di dispositivi tecnici e svolgimento di tutte le attività presenti e future del gruppo;
3. che la sede secondaria italiana della Società è iscritta dal 23/09/2014 al Registro delle Imprese di Milano, al numero 08775740965, tenuto dalla C.C.I.A.A. di Milano,
4. che:
 - a) nel libro soci della Società figurano i soci sottoelencati, titolari delle azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno di essi:

Apollo Endosurgery Inc. 100%
 - b) che non risultano esistenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto;
 - c) che non è stato esercitato alcun diritto di voto in base a procura irrevocabile o in base ad un titolo equivalente che ne legittimava l'esercizio;

5. che:

- a) l'amministrazione della Società è affidata al Consiglio di Amministrazione composto da n. 2 membri e, in particolare, da: Dennis McWilliams, nato a Texas, il 19/01/1971, C.F. MCWDNS71A19Z404L, residente in Austin (Texas) 1120 S. Capital of Texas HWY, in carica di Amministratore, nominato il 11/09/2014 fino alla revoca e da Jane Wright nata in Leeds il 31 gennaio 1969, residente in Kings Lea Smithy Lane Cookridge, Leeds, carica Amministratore, nominato il 23 settembre 2014 fino a revoca. Entrambi gli amministratori hanno, in via tra loro disgiunta, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - b) non vi sono procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti cosicché, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori;
 - c) non sono presenti Direttori tecnici;
 - d) nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta è cessato dalla carica di amministratore il sig. Jeffrey Komatz;
 - e) con contratto in data 28 ottobre 2014, la Società ha acquistato da Allergan S.p.A. il ramo di azienda relativo alla commercializzazione, vendita e distribuzione di dispositivi medici per il trattamento dell'obesità con efficacia dal 29 ottobre 2014, che ha coinvolto la Società, quale acquirente, e Allergan S.p.A., quale venditore; e che in ragione della suddetta operazione devono considerarsi soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta i seguenti soggetti della società cedente: [da completare a cura di Allergan];
6. che la Società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

7. che nei confronti dei soggetti di cui all'art. 38, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006, dei titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e dei procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti a una pluralità di oggetti cosicché, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori non sono state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato, o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., o condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione
8. che nei confronti dei soggetti di cui al p.to 3, lett. e) e f) della presente dichiarazione, cessati dalle cariche nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, non sono state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato, o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., o condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione
9. che la Società non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art.17 della legge 19/3/1990 n. 55;
10. che la Società non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici;
11. di non aver commesso grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate dall'Amministrazione e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
12. che la Società non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato dove è stabilita l'Impresa;
13. che nel casellario informatico delle imprese istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici), non risultano iscrizioni in ordine a false dichiarazioni o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

14. che la Società non ha commesso violazioni gravi, ovvero ostative al rilascio del DURC ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge n. 266/2002, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato dove è stabilita l'Impresa;
15. che la Società è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e ha un numero di dipendenti pari a 10 unità di cui 5 assunti secondo la legge italiana e 5 assunti secondo la legge inglese;
16. che nei confronti della Società non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art.9 comma 2 lettera c) D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 bis, comma 1, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
17. che, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art.7, comma 10, del D.lgs 163/2006 e s.m.i., per aver presentato falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
18. che l'impresa non si trova, rispetto ad alcun partecipante alla medesima procedura di affidamento, in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

Allegati:

- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore/i;

12 novembre 2014

Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante:

